

**Casellario informatico ANAC, inserite anche le misure cautelari**

Con la delibera n. 721 del 29 luglio 2020, il Consiglio [ANAC](#) ha approvato la modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'art 8 comma 2 è stato integrato con l'introduzione della possibilità di inserire nella Sezione "B" del Casellario informatico anche le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all'applicazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di uno dei reati ostativi previsti nell'elenco di cui all'art. 80, comma 1 del Codice commessi da persone fisiche che rivestono ruoli apicali all'interno dell'impresa.

L'annotazione è disposta a conclusione di un procedimento avviato dal dirigente dell'ANAC, destinatario della comunicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento, in contraddittorio con l'impresa interessata.

Il dirigente, valutata la rilevanza che la stessa annotazione assume ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore economico, motiva l'inserimento dell'annotazione - specificandone gli effetti - nel Casellario.

L'iscrizione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante all'interno dell'impresa, da più di un anno.

L'accesso alla sezione B del Casellario è riservata alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese interessate, cioè quelle destinatarie dell'annotazione e quelle che partecipano alla medesima procedura di gara (limitatamente al periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara).

MV.m b